



TRIBUNALE di TORINO
Sezione Prima Civile
Dott.ssa Gabriella Ratti

Il Giudice

sciogliendo la riserva che precede;

- vista la richiesta ex art. 6 commi 5 e 8 del D.Lgs. 142/2015 avanzata dalla Questura di Torino per la proroga del trattenimento presso il locale C.I.E. di _____, nato in **Afghanistan** il _____;

- rilevato che il trattenuto ha fatto ingresso al C.I.E. in forza del provvedimento del Questore di **Torino** **3.12.15**, trattenimento convalidato dal Giudice di Pace;

- considerato che, durante il trattenimento, l'interessato ha formulato richiesta di protezione internazionale e che il Tribunale di Torino, in data **9.12.15** e su richiesta dell'Amministrazione, ha (ri) convalidato il trattenimento come richiedente asilo per 60 giorni (fino al 4.2.16) ai fini di consentire l'ulteriore svolgimento della procedura, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 cit.;

rilevato che la presente richiesta di proroga del trattenimento per ulteriori 60 giorni si fonda sulla circostanza che a seguito di fotosegnalamento e di inserimento EURODAC, si è appurato che il richiedente trattenuto ha fatto ingresso nell'area Schenghen in uno stato diverso dall'Italia, che è stata attivata la procedura Dublino e che questa non ha ancora risposto;

rilevato che all'udienza la PA ha fatto presente che l'Italia è stata determinata paese competente per l'esame della domanda del trattenuto in data 30.3.16 e che la C.T. ha fissato l'audizione per il 12.4.16;

ritenuto che la richiesta di proroga non possa essere accolta;

visto l'art. 28 bis del d. lgs. 2008 n. 25;

visto, in particolare, il comma 6 di tale norma (*"Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento"*);

ritenuto pertanto che (a prescindere da incongrui richiami alla norma disciplinante la proroga in caso di presentazione di ricorso giurisdizionale, segnalata dal difensore e qui non conforente) i termini di cui all'art. 28 sono stati ampiamente superati e che la necessità di espletamento della procedura Dublino (in presenza della quale la Commissione Territoriale sospende l'esame della domanda) e le eventuali lungaggini della stessa non consentano, per espressa disposizione legislativa, la proroga del trattenimento;

- **non proroga** il trattenimento di _____

P.Q.M.

- presso il locale C.I.E.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Torino, **1.4.16**

Il Giudice
 dott.ssa Gabriella Ratti

TRIBUNALE DI TORINO

Depositato oggi 02 APR 2016

X IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Maria Rosa PIZZANI

N. R.G. 3790/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

NONA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice dr. Maria Cristina Contini
all'esito dell'udienza del 11 maggio 2016 e alla scadenza del termine assegnato
all'Amministrazione con provvedimento in data 12 maggio 2016;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. r.g. Volontaria Giurisdizione **3790/2016** promossa
da:

C.F. , con l'Avv. VEGLIO MAURIZIO

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO INTERNO , C.F. , con l'Avv. **QUESTURA DI TORINO UFFICIO
IMMIGRAZIONE** , C.F. , con l'Avv.

PARTE RESISTENTE

IN FATTO

, con ricorso presentato il 13 aprile 2016 ha presentato istanza di
riesame del suo trattenimento presso il C.I.E di Torino.

Ha esposto di essere cittadino afgano di etnia pashtun, nato a Lagman
(Afghanistan) il e di essere espatriato all'età di 15 anni approdando
in Gran Bretagna.

Era stato quindi affidato a una famiglia ma al raggiungimento della maggiore età le
autorità britanniche non accoglievano la sua domanda di protezione internazionale.

Si era allora diretto in Italia allo scopo di presentare nuova domanda di protezione
ma veniva controllato al confine italo francese e veniva arrestato con l'accusa di
ricettazione.

In realtà in relazione a tale reato non seguiva un processo e il ricorrente veniva
immediatamente scarcerato e contestualmente attinto da provvedimento di
espulsione e pedissequo decreto di trattenimento (regolarmente convalidato dal
Giudice di Pace in data 27 novembre 2015).

La misura veniva prorogata il 23 dicembre e nuovamente il 23 gennaio 2016.

In data 1 febbraio 2016 veniva formalizzata la domanda di protezione internazionale
sicché sulla proroga provvedeva il Tribunale in data 3 febbraio 2016 e, nuovamente
per ulteriori 60 giorni in data 30 marzo.

Essendo in corso il trattenimento il ricorrente ne chiedeva il riesame rilevando che la
durata del trattenimento aveva superato nel caso concreto ogni limite di
ragionevolezza, anche con riferimento alla procedura di determinazione dello stato
membro competente a valutare l'istanza di protezione internazionali ai sensi del
Regolamento n.604/2013 (c.d.Dublino III).



E' stata fissata udienza di comparizione delle parti, previa assegnazione del termine di notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al Ministero dell'Interno.

Il Ministero non si è costituito, ma la Questura Ufficio Immigrazione ha fatto pervenire memoria con la quale è stato chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso e in ogni caso la sua infondatezza nel merito essendo in corso le procedure per l'individuazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale del sig.

Con ordinanza in data 12 maggio 2016 (regolarmente notificata) sono state chieste informazioni aggiornate sullo stato della c.d. procedura Dublino attivata dopo la domanda di protezione presentata dal ricorrente, con riserva, all'esito, di provvedere sul ricorso.

Entro il termine assegnato non è pervenuta alcuna comunicazione.

IN DIRITTO

Il ricorso è procedibile

L'amministrazione resistente, evidentemente avvalendosi della possibilità di presentare difese nei procedimenti di protezione internazionale mediante propri addetti (come prevista dall'art. 19 ultimo Decreto Legislativo n.150/2011, che richiama in generale l'art. 417 bis c.p.c., in quanto compatibile e che deve ritenersi applicabile anche al presente procedimento) ha scelto di costituirsi nel presente procedimento con l'intervento della questura - Ufficio Immigrazione.

La parte resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso a causa della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza con un giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nel decreto di fissazione di udienza.

L'eccezione va disattesa in considerazione dell'effetto sanante che deriva dalla costituzione della P.A., in conformità a quanto previsto in via generale dall'art. 164 terzo comma c.p.c. che si è difesa nel merito e non ha formulato neppure richiesta di rimessione in termini a causa della tardiva notifica del ricorso.

Il ricorso è ammissibile.

La direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale al "considerando" 15 ha previsto che *"il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale ... i richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario davanti a un'autorità giurisdizionale nazionale"*.

L'art. 9 "garanzie per i richiedenti" della medesima direttiva, quanto alle modalità con cui può essere attuato il diritto al ricorso giudiziario in tema di trattenimento, ha disposto, al comma 5, che : *"il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giudiziaria a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verificano circostanze o emergano nuove informazioni che possano metter in discussione la legittimità del trattenimento"*.



Il legislatore italiano nell'attuare, per questa parte, la direttiva ha previsto, all'art. 6 comma 8 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 che "... *il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del Tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente 12 mesi*". Il fatto che il legislatore abbia dato attuazione al sistema di garanzie di cui all'art. 9 della direttiva citata senza l'espressa previsione della possibilità che il riesame del trattenimento possa essere effettuato su istanza di parte non preclude all'interessato di presentare detta istanza.

Depongono in questo senso l'ampiezza dell'indicazione dell'art. 9 in ordine ai soggetti legittimati alla richiesta di riesame, il cui scopo sostanziale è che sia garantita al trattenuto -richiedente asilo in modo effettivo e non formale la possibilità di adire l'autorità giurisdizionale per il riesame delle condizioni del trattenimento e il rilievo che la norma attribuisce, per l'attivazione della procedura di revisione, all'emergere di circostanze nuove o nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento.

E' evidente che si può trattare di questioni che sfuggono alla disponibilità dell'autorità amministrativa e che solo il richiedente può conoscere e sottoporre al giudice, per cui l'effettività del ricorso può dirsi garantita solo ammettendo che anche il richiedente sia legittimato ad adire direttamente l'autorità giudiziaria anche quando lo Stato Membro, come ha fatto l'Italia, ha disposto espressamente che si proceda a revisione d'ufficio a intervalli ragionevoli.

La disposizione di cui all'art. 6 comma 8 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.142 non può essere pertanto letta, come proposto dall'amministrazione nella sua nota difensiva, come implicante l'esclusione della legittimazione del trattenuto a presentare richiesta di revisione delle condizioni di trattenimento.

Tale interpretazione restrittiva, inoltre, non trova un effettivo fondamento nel testo normativo, che si limita a prevedere un riesame a intervalli "ragionevoli" e a fissare un termine massimo di proroga di ciascun periodo di trattenimento.

Anche i motivi che legittimano la richiesta di riesame della procedura ad istanza di parte devono essere valutati con la dovuta ampiezza, ricomprendendovi anche la verifica, in casi di trattenimento prolungato, dell'effettivo stato della procedura ove questo non sia stato reso noto all'interessato, potendo egli stesso, in ipotesi, attivarsi per eliminare eventuali ostacoli al suo celere espletamento (si richiamano sul punto quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Dublino).

La richiesta di riesame come formulata dal sig. _____ è pertanto ammissibile sia per quanto attiene la sua legittimazione, sia per quanto riguarda i motivi posti a base della richiesta, come ulteriormente di seguito precisato.

Il ricorso è fondato

Il sig. _____ ha presentato domanda di protezione internazionale mentre era in corso il suo trattenimento presso il CIE di Torino, essendo stato egli attinto da provvedimento di espulsione (e contestuale trattenimento) avendo varcato irregolarmente la frontiera italo - francese.

Il decreto di espulsione gli è stato notificato il 26 novembre 2015, il trattenimento è stato eseguito in pari data e, dopo la convalida e la proroga del Giudice di Pace, il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale con conseguente ri -



convalida del suo trattenimento da parte del Tribunale ordinario in data 3 febbraio 2016 (sono stati acquisiti d'ufficio gli atti relativi ai procedimenti di riconvalida e proroga che si sono svolti avanti al Tribunale).

Immediatamente dopo la presentazione della domanda l'amministrazione ha attivato la procedura di cui all'art. 20 Regolamento n.604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Dublino III), come risulta dalla copia della email inviata (e ricevuta) il 10 febbraio 2016 dal C.I.E di Torino, all'Unità Dublino.

Sono stati inviati solleciti in data 15 marzo 2016 e, da ultimo, ad iniziativa di questo ufficio, come da provvedimento in data 12 maggio 2016, regolarmente comunicato a mezzo PEC alla medesima Unità.

Detta autorità non ha dato riscontro a nessuna di queste richieste.

Come segnalato dalla parte ricorrente che, per questo, ha sollecitato il riesame delle condizioni di legge che legittimano (o non legittimano) il suo trattenimento, il sig.

- richiedente asilo dal giorno 1 febbraio 2016 (e a quella data già trattenuto) - si trova in stato di trattenimento in attesa della determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale da 102 giorni alla data dell'ultimo sollecito inviato all'Unità Dublino, il 12 maggio u.s..

Per quanto attiene il nesso di strumentalità tra il trattenimento e la necessità di svolgere le procedure per la determinazione dello Stato Membro competente ad esaminare la domanda il "considerando" n.20 del Regolamento Dublino III prevede, per quanto qui rileva, che : " ... il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità. ... le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili ...".

Coerentemente l'art. 28 del citato Regolamento dispone che gli Stati Membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia soggetto della procedura stabilita dal presente regolamento, che nel caso in cui vi sia un "notevole rischio di fuga" è possibile disporre il trattenimento solo come *extrema ratio*, ossia quando "non possono essere applicate efficacemente altre misure alternative meno coercitive".

In ogni caso, quando una persona sia trattenuta ex art. 28 Regolamento Dublino III lo Stato Membro che attiva la procedura per la presa in carico lo deve fare in modo sollecito (non oltre un mese dalla presentazione della domanda) e deve essere fornita, a tale richiesta di presa in carico, una risposta urgente "entro due settimane".

L'art. 6 "Trattenimento" del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.142 è conforme a tali disposizioni e prevede, al comma 6, che il trattenimento del richiedente asilo o la sua proroga non possono protrarsi oltre il termine strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'art. 28 bis commi 1 e 3 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25.

Si può senz'altro ritenere che anche la "procedura Dublino" costituisca una fase di "esame della domanda" ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 28 bis (dato che presupposto per la sua attivazione è appunto la presentazione di una domanda di protezione internazionale).

Questo però comporta che detta procedura non si sottrae alla regola di massima speditezza prevista dalla norma, ed essa pertanto deve essere contenuta al tempo strettamente necessario a individuare lo Stato Membro competente.



L'amministrazione, ove richiesta (nel presente caso è stata formulata specifica richiesta da parte del Tribunale) è tenuta a dare conto dello stato della procedura e delle attività espletate o in corso di espletamento non potendosi, diversamente, operare il dovuto controllo sulla celerità imposta dalla norma citata.

Come argomentato dalla difesa del ricorrente, si è in presenza di un palese ritardo nell'espletamento della procedura c.d. "Dublino" per la determinazione dello Stato Membro competente ad esaminare la domanda del sig.

L'ufficio competente è stato infatti tempestivamente investito della procedura ai primi di febbraio e - ad oggi - non solo non ha concluso il procedimento ma non ha reso noti né lo stato della procedura, né gli atti espletati e le eventuali ragioni che ne hanno, fino ad ora, impedito la conclusione.

A causa del mancato riscontro da parte del competente ufficio non è attualmente possibile verificare l'esistenza di una possibile giustificazione per la sua durata che, pertanto, deve dirsi ormai non più "ragionevole" rispetto al tempo effettivamente necessario per il suo compimento.

Per identica ragione non vi sono ragioni per affermare che detti ritardi siano dovuti a cause imputabili all'odierno richiedente (nulla è emerso in tal senso o è stato allegato dalla P.A.).

Quindi anche dando per scontato che il ricorrente (accusato di ricettazione ma nei confronti del quale, dopo la convalida dell'arresto e immediata scarcerazione da parte del G.i.P. di cui ha dato conto la difesa, non risulta avviato alcun procedimento penale, per cui non vi sono, in senso tecnico "precedenti penali" a suo carico) si trovi in una situazione di "rilevante pericolo di fuga" è evidente, tenuto anche conto di quanto esposto dalla Questura nelle sue note difensive, che il suo trattenimento è attualmente finalizzato in modo esclusivo all'attesa dell'espletamento della procedura "Dublino" che, per le ragioni esposte, non può ritenersi idonea a giustificare il trattenimento.

Tale misura, riesaminata in via anticipata rispetto alla scadenza risultante dall'ultimo provvedimento di proroga adottato in data 1 aprile 2016, deve quindi dirsi cessata non potendosi più affermare l'esistenza di un effettivo nesso di strumentalità tra il trattenimento e la necessità di espletare la procedura Dublino.

Le spese della presente fase, tenuto conto della complessità e relativa novità delle questioni trattate, devono essere integralmente compensate.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso presentato in data 13 aprile 2016;
provvedendo anticipatamente rispetto alla scadenza del trattenimento quale risulta dal provvedimento emesso da questo ufficio in data 30 marzo 2016;

DICHIARA

Cessati alla data odierna gli effetti del trattenimento disposto dal Questore il 26 novembre 2015 a carico di _____, nato a Lagman (Afghanistan) il _____

SPESE

Compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza
Torino, 24 maggio 2016

Il Giudice
Maria Cristina Contini



